

Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili

È stata pubblicata sulla G.U.U.E. del 5 giugno 2009 la Direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009 relativa alla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

Dalla sua lettura complessiva è possibile trarre molti spunti, in parte indicativi ed in parte prescrittivi, della importanza che il tema dell'energia sostenibile continua ad avere a livello comunitario.

Il considerando 17) evidenzia le finalità proprie della Direttiva in esame, chiarendo che "Il miglioramento dell'efficienza energetica è un obiettivo chiave della Comunità e lo scopo è di raggiungere un miglioramento dell'efficienza energetica del 20 % entro il 2020..".

Uno dei settori di maggiore attenzione, in un'ottica di riduzione delle emissioni in atmosfera e dei consumi energetici, è indubbiamente il settore dei trasporti terrestri.

In tale contesto emergono palesemente non soltanto indicazioni programmatiche, bensì precise prescrizioni.

Infatti, viene chiarito che "spetterà agli Stati membri migliorare in modo significativo l'efficienza energetica in tutti i settori ... La necessità di efficienza energetica nel settore dei trasporti è imperativa poiché probabilmente sarà sempre più difficile raggiungere in modo sostenibile l'obiettivo obbligatorio di una percentuale di energia da fonti rinnovabili se la domanda complessiva di energia per i trasporti continuerà a crescere" (Cfr. considerando n. 18).

Ma il contenuto prescrittivo della Direttiva esaminata è altresì presente, ad esempio, nell'art. 3 che, prevedendo obiettivi e misure nazionali generali obbligatori per l'uso dell'energia da fonti rinnovabili, stabilisce, tra l'altro, che ogni Stato membro debba promuovere ed incoraggiare l'efficienza ed il risparmio energetico.

La stessa norma consente poi agli Stati membri di adottare misure di sostegno per il conseguimento degli obiettivi indicati.

Di rilevante interesse appare essere anche il contenuto dell'art. 4, che impone agli Stati membri di adottare un piano di azione nazionale per le energie rinnovabili.

In un'ottica di collaborazione e, similmente ai meccanismi flessibili previsti dal protocollo di Kyoto (CDM e JI), è sancita la possibilità di realizzare dei progetti comuni sia tra Stati membri, sia tra questi e paesi terzi (artt. 7 e 9).

Anche se il contenuto della Direttiva appare sufficientemente preciso e prescrittivo, l'art. 27 stabilisce infine che "Fatto salvo l'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 5 dicembre 2010".

Il testo integrale della Direttiva è disponibile, per gli abbonati, nella banca dati [Repertorio di Urbanistica ed Edilizia](#)